

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del reg. Delib.

Oggetto:

PATTO DI STABILITA' 2013 : ATTO DI INDIRIZZO PER RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALLA FINANZA PUBBLICA - PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

L'anno **duemilatredici**, addì **undici**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **30**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
MORELLA DARIO	ASSESSORE-VICE SINDACO	X	
FRANCHETTI PAOLO	ASSESSORE	X	
GIANA MICHELA	ASSESSORE	X	
TRABUCCHI LUCA	ASSESSORE	X	
Totale		5	

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

nonostante le numerose e circostanziate proteste dei piccoli Comuni, volte ad evidenziare l'impossibilità e/o la estrema difficoltà di monitorare i flussi di cassa e di programmare i pagamenti, il Governo non ha esentato i piccoli Enti dal rispetto delle regole che disciplinano il Patto di Stabilità;

l'articolo 16, comma 31, della legge 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011, nonché l'articolo 31 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), hanno previsto, con decorrenza 01.01.2013, l'estensione delle regole europee che disciplinano il Patto di Stabilità, anche per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n.102/2009 prevede:

- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Precisato che l'art. 9 del citato DL 78/09 fa riferimento ad una verifica da effettuare al momento dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa e che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;

Precisato ulteriormente che l'assunzione dell'impegno di spesa nel caso di procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, coincide con il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del responsabile di area competente;

Accertato che le difficoltà operative tra il rispetto del saldo obiettivo finanziario imposto dal patto di stabilità (che comporterebbe inadempimento delle obbligazioni assunte), e l'emissione di ordinativi di pagamento relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili (che comporterebbe, viceversa, il superamento dei limiti imposti dal patto), non trova soluzione nell'interpretazione del richiamato art. 9;

Preso atto che la norma in esame è stata introdotta dal legislatore con la precipua finalità di prevenire l'insorgenza di fattispecie potenzialmente fioriere di responsabilità amministrativa in quanto il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli interessi "sanzionatori" di cui al D.Lgs. n. 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE;

Rilevato che ai sensi della norma in esame l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell'emissione dei mandati di pagamento, quanto al momento dell'assunzione dell'impegno o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno;

Preso atto che conseguentemente la concreta possibilità da parte dell'ente locale di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste, in relazione al tempo contrattuale di esecuzione e al maturare degli stati di avanzamento dei lavori come stabilito nel capitolato speciale d'appalto, deve essere verificata sin dal momento dell'approvazione del bando di gara al fine di evitare che all'esito della procedura di affidamento provvisorio non si possa procedere all'aggiudicazione definitiva;

Accertato pertanto che la norma in esame introduce uno specifico obbligo di **programmazione dei pagamenti** che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che si rende necessario affiancare al tradizionale bilancio di competenza finanziaria di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 267/00, un "bilancio di cassa" in cui prevedere, in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi, al tempo contrattuale di ultimazione dei lavori, all'ammontare degli stati di avanzamento lavori, alle modalità di finanziamento e alle modalità di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione, le somme che si prevede di incassare e di pagare, in conto competenza ed in conto residui;

Precisato che tali previsioni devono avere ad oggetto, ai fini del rispetto della norma in esame, le sole partite del bilancio investimenti che costituiscono entrate e spese finali e, dunque, le entrate del Titolo IV e le spese del Titolo II;

Constatato che il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all'attuale gestione del patto di stabilità interno che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;

Che, di conseguenza, è arduo rispettare i termini di pagamento fissati dalla direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità e che la necessità di rispettare entrambi i vincoli (patto di stabilità e tempestività dei pagamenti) genera delle conseguenze sulle **scelte programmatiche dell'amministrazione** e sulla gestione delle attività amministrative da parte dei Responsabili di Area;

Dato atto che per quanto concerne i pagamenti in conto capitale occorre tenere presente i residui passivi che dovranno essere pagati nel corso del corrente anno, anche a fronte di riscossioni già registrate negli anni precedenti;

Preso atto che il Segretario comunale ha concordato con i Responsabili di Area Finanziaria e Tecnica di predisporre un atto di ricognizione della situazione relativa all'obiettivo saldo finanziario da rispettare per l'anno in corso, dei pagamenti previsti in conto capitale e delle relative riscossioni, sulla scorta dei dati rilevati dal bilancio assestato

2012, da cui emerge lo sforzo che il bilancio di esercizio dell'anno 2013 dovrà affrontare per arrivare al rispetto del saldo obiettivo, in termini di contrazione della spesa, di limitazione degli impegni, di blocco delle liquidazioni degli impegni già assunti ove si dimostrino insostenibili;

Rilevato che i Responsabili delle Aree anzidette hanno verificato la situazione relativa agli impegni residui in conto capitale e redatto un'ipotesi di **programma di pagamenti** e di riscossioni, come si evince **dall'allegato prospetto (All. A)**;

Precisato che anche quest'ultimo subirà le modifiche correlate all'andamento delle riscossioni e alla situazione effettiva del bilancio 2013, nonché all'eventuale modifica del saldo obiettivo correlato all'inclusione o meno tra gli enti cosiddetti "virtuosi";

Ricordato che ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il parametro di riferimento del patto di stabilità interno è il saldo finanziario tra entrate e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, cioè assumendo per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni, e per la parte in conto capitale, gli incassi ed i pagamenti;

Che l'obiettivo programmatico presunto per l'anno 2013 ammonta ad €. 141.699,00 calcolato applicando la percentuale del 13% alla media degli impegni di spesa corrente relativi al triennio 2007-2009, come si evince dall'allegato prospetto **(All. B)**;

Dato atto che le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2013-2015 sono indicate dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che ripropone, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli artt. 30, 31 e 32 della L. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012);

Ricordato che anche per il triennio 2013-2015 sono riconosciuti i patti di solidarietà fra enti territoriali che saranno debitamente verificati dall'area finanziaria e che potranno modificare il saldo obiettivo 2013;

Dato atto inoltre che l'art. 31, comma 18 della L. n. 183/2011 ha riproposto le disposizioni ordinarie già presenti negli scorsi anni riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso "deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno"; **pertanto il bilancio di previsione 2013/2015 dovrà essere assolutamente redatto in linea con il patto di stabilità e contenere un programma dei pagamenti sostenibile**;

Ricordato che il comma 26 dell'art. 31 della L. n. 183/2011, come sostituito dall'art. 1, c. 439 della L. n. 228/2012 disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

- il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli finanziare gli investimenti;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale;
- la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che vengono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.06.2010;

Vista la circolare n. 5 del 07.02.2013 della Ragioneria Generale dello Stato concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015;

Vista la delibera n. 903 del 9.11.2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della Regione Veneto che fornisce una serie di indicazioni utili per garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di indebitamento;

Ritenuto necessario assicurare il rispetto del patto al 31.12.2013, **la Giunta dettaglia le seguenti linee guida:**

- Comunicare l'obiettivo programmatico al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 45 gg. dalla pubblicazione del decreto sul la G.U.;
- Allegare al bilancio di previsione il prospetto contenente le previsioni rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità.
- Effettuare il monitoraggio mensile all'interno dell'Ente, tramite riunioni programmate tra segretario comunale e responsabili di servizio, e, di seguito, il monitoraggio semestrale obbligatorio; le riunioni interne dell'ente dovranno avere cadenza almeno mensile o quindicinale per garantire un serio controllo dell'andamento della gestione in rapporto al raggiungimento del saldo patto;
- Segnalare agli amministratori con *report specifico* le azioni, i lavori, gli impegni e le programmazioni che mettano a rischio il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, per metterli in condizione di prendere gli opportuni provvedimenti sull'andamento delle entrate e/o sul flusso delle spese (*es aumento delle imposte, diminuzione delle spese, dismissione di beni immobili, blocco dei pagamenti a titolo II del la spesa, blocco degli appalti, revisione delle aggiudicazioni già in essere e delle forniture avviate etc. etc.*), a partire dalla sospensione temporanea degli appalti di cui all'elenco (**Allegato A**);
- Inserire in tutte le determinazioni di impegno di spesa, oltre ai pareri obbligatori ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 e D.L. 174-2012, il visto di compatibilità monetaria;
- Effettuare la certificazione finale dei risultati .
- Allineare il programma dei pagamenti alla situazione odierna del Patto mediante raccordo tra i dati del P.R.O.- Piano delle Performance e quelli della effettiva gestione nel rispetto delle regole del Patto, con l'eventuale blocco temporaneo dei pagamenti per le partite in conto capitale (Tit. II spesa), purché riguardanti somme rilevanti ai fini del rispetto del Patto 2013-2015 e non espressamente esclusi dalla L. 228/2012 e dalla circolare n. 5 del 07.02.2013 della Ragioneria Generale dello Stato;
- Verificare l'applicabilità o meno dell'avanzo di amministrazione che sarà accertato con l'approvazione del rendiconto 2012 al bilancio di previsione 2013 per finanziare interventi in conto;
- Non prevedere assunzioni di mutui per finanziare la realizzazione di opere in conto capitale;
- Valutare ulteriori misure /disposizioni contrattuali sui pagamenti, quali ad esempio:
 - 60 gg per il pagamento delle partite in conto capitale da richiamarsi in tutte le forme di affidamento (contratti, capitolati, lettere...);

- 30 gg per il pagamento delle spese correnti – data fattura protocollata;
- Prestare attenzione ai vincoli di cui al D.Lgs n. 192/2012;
- Predisporre report ed analisi interne e del revisore dei conti per garantire il rispetto del saldo obiettivo;
- Indicare nei bandi di gara, nei capitolati, in tutti gli atti determinativi e nei contratti di affidamento dei lavori e/o servizi gravanti sul titolo II della spesa della seguente dicitura:
Di aver verificato che il programma dei pagamenti relativo all'appalto in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione della clausola con la quale i concorrenti offrono modalità e termini di pagamento dilazionati che potrebbero subire differimenti, a causa di momentanei impedimenti dovuti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno, è condizione di favore per l'Ente e quindi un criterio di preferenza del concorrente. (Corte Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9/CONTR/2010);

Precisato che tali linee guida potranno essere aggiornate durante l'esercizio finanziario 2013 a seguito di predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale 2013-2015, nonché di nuove entrate sul fronte cassa in conto capitale (Tit. IV) rilevanti per il Patto, dando priorità comunque ai pagamenti temporaneamente bloccati sul Tit. II della spesa;

Rilevato che la mancata adozione di questo atto di indirizzo e di garanzia dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica sopranazionali è valutabile quale fonte di responsabilità amministrativa per gli amministratori comunali, come indicato dalla giurisprudenza della magistratura contabile;

Ciò premesso, vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 TUEL, con allegati i pareri ex D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 174-2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Vista la legge 228/2012, Legge di stabilità anno 2013;

Visto il D.L. 98/2011 ed il D.L. 78/2010;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5/2013;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche per le motivazioni esposte;

Di approvare il piano programma dei pagamenti come risultante dall'allegato prospetto (All. A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente al prospetto (All. B) inerente il calcolo del saldo finanziario anno 2013;

Di approvare le linee guida richiamate nelle premesse, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità 2013:

- Comunicare l'obiettivo programmatico al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 45 gg. dalla pubblicazione del decreto sulla G.U.;

- Effettuare il monitoraggio mensile all'interno dell'Ente, tramite riunioni programmate tra segretario comunale e responsabili di servizio, e, di seguito, il monitoraggio semestrale obbligatorio; le riunioni interne dell'ente dovranno avere cadenza almeno mensile o quindicinale per garantire un serio controllo dell'andamento della gestione in rapporto al raggiungimento del saldo patto;

- Segnalare agli amministratori con *report specifico* le azioni, i lavori, gli impegni e le programmazioni che mettano a rischio il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, per metterli in condizione di prendere gli opportuni provvedimenti sull'andamento delle entrate e/o sul flusso delle spese (*es aumento delle imposte, diminuzione delle spese, dismissione di beni immobili, blocco dei pagamenti a titolo II della spesa, blocco degli appalti, revisione delle aggiudicazioni già in essere e delle forniture avviate etc. etc.*), a partire dalla sospensione temporanea degli appalti di cui all'elenco (**Allegato A**);

- Inserire in tutte le determinazioni di impegno di spesa, oltre ai pareri obbligatori ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 e D.L. 174-2012, il visto di compatibilità monetaria;

- Effettuare la certificazione finale dei risultati.

- Allineare il programma dei pagamenti alla situazione odierna del Patto mediante raccordo tra i dati del P.R.O.- Piano delle Performance e quelli della effettiva gestione nel rispetto delle regole del Patto, con l'eventuale blocco temporaneo dei pagamenti per le partite in conto capitale (Tit. II spesa), purché riguardanti somme rilevanti ai fini del rispetto del Patto 2013-2015 e non espressamente esclusi dalla L. 228/2012 e dalla circolare n. 5 del 07.02.2013 della Ragioneria Generale dello Stato;

- Verificare l'applicabilità o meno dell'avanzo di amministrazione che sarà accertato con l'approvazione del rendiconto 2012 al bilancio di previsione 2013 per finanziare interventi in conto;

- Non prevedere assunzioni di mutui per finanziare la realizzazione di opere in conto capitale;

- Valutare ulteriori misure /disposizioni contrattuali sui pagamenti, quali ad esempio:

- 60 gg per il pagamento delle partite in conto capitale da richiamarsi in tutte le forme di affidamento (contratti, capitolati, lettere...);

- 30 gg per il pagamento delle spese correnti – data fattura protocollata;

- Prestare attenzione ai vincoli di cui al D.Lgs n. 192/2012;

- Indicare nei bandi di gara, nei capitolati, in tutti gli atti determinativi e nei contratti di affidamento dei lavori e/o servizi gravanti sul titolo II della spesa della seguente dicitura:

Di aver verificato che il programma dei pagamenti relativo all'appalto in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione della clausola con la quale i concorrenti offrono modalità e termini di pagamento dilazionati che potrebbero subire differimenti, a causa di momentanei impedimenti dovuti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno, è condizione di favore per l'Ente e quindi un criterio di preferenza del concorrente. (Corte Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9/CONTR/2010);

- Il bilancio di previsione dovrà essere predisposto iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tal fine dovrà essere allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Di riservarsi la modifica e/o l'integrazione della presente deliberazione di Giunta Comunale, con cadenza che sarà stabilita dalla Giunta Comunale stessa o su indicazione del Responsabile di Area Finanziaria, in occasione dei monitoraggi obbligatori e in caso di scostamento dal raggiungimento dei parziali dei saldi programmati; inoltre le sopra indicate linee guida potranno essere aggiornate in concomitanza con la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013-2015, durante l'esercizio finanziario 2013 a seguito di nuove entrate sul fronte cassa in conto capitale (Tit. IV) rilevanti per il Patto, dando priorità comunque ai pagamenti temporaneamente bloccati sul Tit. II della spesa;

Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Area e al Revisore dei Conti, perché l'organo di controllo esterno effettui ulteriori approfondimenti sulle misure da prendere per garantire con grande margine di probabilità il rispetto del saldo virtuoso;

Di trasmettere la presente per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, unitamente al prospetto inerente il programma dei pagamenti (All. A);

Quindi con successiva votazione unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
(MASSIMILIANO FRANCHETTI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RINA CERRI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 MAR. 2013 al 11 APR. 2013

Dalla Residenza municipale, addì 27 MAR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RINA CERRI)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27 MAR. 2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Castione Andevenno, li 27 MAR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RINA CERRI)

Allegato alla
deliberazione G.M.
n.20 del 11.03.2013

Comune di Castione Andevenno

Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PATTO DI STABILITA' 2013: ATTO DI INDIRIZZO PER RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALLA FINANZA PUBBLICA - PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Relazione dell'Ufficio proponente:

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Responsabile del servizio: **Biella Rosetta**

Parere favorevole alla proposta



Parere contrario alla proposta



Note

li, 11.3.2013



Il Responsabile del servizio finanziario
Rosetta Biella

Rosetta Biella